

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 1° ottobre 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Crisci, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Pacini, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Bellini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Crisci, De Brasi, Delfino, Dell'Elce, De Simone Alberta, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Intini, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Mazzoni, Miccichè, Molgora, Mussi, Pacini, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trema-

glia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 30 settembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUMIA: «Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale» (3202);

SINISCALCHI: «Modifica all'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente l'accesso dei giovani avvocati al patrocinio a spese dello Stato garantito ai cittadini non abbienti nei giudizi penali» (3203).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 30 settembre 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla

Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994 » (3199);

dal ministro dell'economia e delle finanze:

« Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) » (3200);

« Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 » (3201).

Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 2617, d'iniziativa dei deputati LUCCHESI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Istituzione degli Ordini e degli Albi delle professioni sanitarie della riabilitazione, delle professioni tecnico-sanitarie e delle professioni tecniche sanitarie della prevenzione ».

La proposta di legge n. 3146, d'iniziativa dei deputati GIBELLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante nuove disposizioni per l'abbattimento delle nutrie ».

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la prima relazione concernente l'esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa (doc. CLXXXI, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la relazione previsionale e programmatica per l'anno 2003 (doc. XIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito, e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annuncio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (143).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 27 settembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420, la richiesta di parere parlamentare sull'elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali per le celebrazioni e manifestazioni culturali per l'anno 2003 (144).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi dal comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° ottobre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (145).

Tale richiesta è stata assegnata, in data odierna, dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per la riforma amministrativa, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 ottobre 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 27 maggio 2002, a pagina 3, prima colonna, ventitreesima riga, la proposta di legge n. 2762 è presentata dai deputati CASTELLANI ed altri, e non dai deputati ANGELA NAPOLI ed altri, come stampato.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Intitolazione del piazzale d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo)

A) Interrogazioni

CENTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare ha dedicato il piazzale d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo, noto fascista;

Italo Balbo è noto alla storia per la sua militanza fascista e squadrista con numerose inchieste della magistratura di allora sulla partecipazione a numerosi fatti delittuosi, tra cui l'omicidio di don Minzoni;

il « piazzale Italo Balbo » è collocato proprio all'interno dell'aeroporto italiano più prestigioso, dal quale cioè partono e arrivano i voli di Stato e presso il quale atterrano i Capi di Stato in visita ufficiale in Italia;

quest'intitolazione rappresenta l'ennesimo episodio in cui la toponomastica stradale è utilizzata per far passare pericolosi messaggi di riabilitazione storica di personaggi di indubbia integrità morale —:

quali siano le valutazioni su quest'intitolazione del piazzale interno all'aeroporto di Ciampino ad una persona che non si è sicuramente distinta per integrità morale e se pertanto il Ministro interrogato non ritenga opportuno revocare quest'intitolazione. (3-01377)

(18 settembre 2002)

PREDA e SEDIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Avvenire*, in data 10 luglio 2002, ha riportato la notizia che la piazza d'ingresso dell'aeroporto di Ciampino è stata intitolata ad Italo Balbo;

il suddetto piazzale, pur all'interno dell'aeroporto, è adibito a scalo degli aerei delle massime autorità dello Stato italiano e di Stati esteri;

la suddetta intitolazione è avvenuta per decisione dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare;

Italo Balbo, oltre che un noto aviatore, è stato anche un noto fascista, uno squadrista, il responsabile delle violenze fasciste nel ferrarese e furono i suoi squadristi che la sera del 23 agosto 1923 assalirono ed uccisero a manganellate don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta (Ferrara), cappellano militare durante la prima guerra mondiale, decorato di medaglia d'argento;

nel sito *internet* dell'Aeronautica militare c'è un profilo di Balbo, che dovrebbe quanto meno non falsare la storia del nostro Paese —:

quali iniziative intenda prendere per revocare la decisione dell'Aeronautica militare e per consigliare la stessa Aeronautica a ristabilire la verità storica sul sito *internet* in merito alla figura d'Italo Balbo. (3-01378)

(18 settembre 2002)

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'Aeronautica militare ha deciso di intitolare il piazzale d'ingresso dell'aeroporto Giovan Battista Pastine di Ciampino a Italo Balbo;

tale decisione appare quanto meno sbagliata ed inopportuna per la chiara e non equivoca appartenenza di Italo Balbo al partito fascista e per la sua compromissione con il regime dittatoriale, dalla partecipazione alla marcia su Roma alla guerra d'Africa, fino al coinvolgimento in fatti delittuosi, come l'omicidio di don Minzoni;

tale decisione appare ancora più grave per il fatto che l'aeroporto di Ciampino è utilizzato per i voli di Stato e perché qui atterrano tutte le autorità pubbliche e giungono i rappresentanti internazionali che si recano in visita in Italia;

questo fatto si inserisce nel processo di revisionismo storico, che tende a riabilitare personaggi compromessi con il fascismo, a mettere in sordina fatti criminosi e persecuzioni del regime e ad oscurare il carattere antifascista della nostra Repubblica —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché il piazzale d'ingresso dell'aeroporto militare di Ciampino venga intitolato a un altro personaggio di rilievo della storia dell'aeronautica non compromesso con il regime fascista. (3-01379)

(18 settembre 2002)

LEONI, AMICI, RUGGHIA, OTTONE e FOLENA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *Avvenire*, in data 10 luglio 2002, ha rivelato che due anni fa, senza clamori, comunicazioni ufficiali, comunicati stampa o cerimonie, « l'Aeronautica militare ha dedicato il piazzale di ingresso dell'aeroporto di Ciampino a Italo Balbo, sicuramente un protagonista di voli leggendari, ma anche uno squadrista fa-

scista, uno dei capi della marcia su Roma, complice di numerosi atti di violenza e di delitti, tra cui l'omicidio dell'arciprete di Argenta (Ferrara), don Giovanni Minzoni »;

il piazzale dedicato al gerarca fascista si trova all'interno di un aeroporto utilizzato dai voli di Stato, da quelli del Presidente della Repubblica italiana a quelli dei membri del Governo, e dove atterrano i Capi di Stato in visita ufficiale in Italia;

lo stesso quotidiano rivela inoltre che sul sito ufficiale *internet* dell'Aeronautica militare appare un profilo di Italo Balbo, dove non solo si « sorvola » sulle « eroiche » azioni punitive delle « squadracce » fasciste da lui comandate, ma vengono fornite notizie false sul suo presunto proscioglimento dall'omicidio di don Minzoni. Infatti si afferma: « fu coinvolto nell'assassinio di don Minzoni con l'accusa mossagli dalla *Voce repubblicana* di esserne il responsabile morale, ma l'accusa viene a cadere durante il processo per diffamazione da lui intentato al giornale ». Si tratta di una notizia palesemente falsa: i giudici mandarono assolta la *Voce repubblicana* e lo stesso Balbo fu costretto a dimettersi da comandante della famigerata Milizia volontaria per la sicurezza nazionale —:

chi allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare abbia autorizzato tale iniziativa non degna di una Repubblica nata dalla Resistenza;

se allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare siano in previsione altre decisioni simili a favore di altri gerarchi dell'epoca fascista;

se i Governi che si sono succeduti negli ultimi due anni fossero stati portati a conoscenza di tale decisione;

se l'attuale Governo sia concorde con tale iniziativa;

se il Governo intenda immediatamente annullare tale denominazione alla piazza dell'aeroporto militare di Ciampino,

far modificare le discutibili pagine *internet* su Balbo e prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili di tali iniziative.

(3-01380)

(18 settembre 2002)

(Sezione 2 – Gestione del personale del Cenmat delle Poste di Scanzano di Foligno)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere – premesso che:

nel quadro dello stillicidio cui è sottoposto il Cenmat delle poste di Scanzano di Foligno, viene annunciata la messa in mobilità per ben 48 dipendenti;

in contrasto con ogni promessa e rassicurazione, Poste italiane spa non sta individuando né stabilendo alcun ruolo positivo per il centro di Scanzano, cui è stato commesso soltanto negli ultimi tempi lo stoccaggio delle monete euro, peraltro su un progetto presentato nel 1998 dall'allora direttrice, poi esautorata;

da quando la Sda, nell'ottobre 1999, ha assunto la direzione del centro, vi è stato un peggioramento progressivo della gestione e dei risultati, se è vero che:

a) benché la struttura sia idonea di per sé a dare lavoro a più di 400 dipendenti, attualmente ne occupa appena 92, senza alcuna reintegrazione dei pensionati e con nuovi assunti che sono soltanto dipendenti della Sda, come il direttore, il vice-direttore, un esperto di informatica;

b) sono stati affrontati, senza alcun apparente ritorno, costi di ingentissima proporzione;

c) è messa completamente in discussione l'economicità e la convenienza dell'esternalizzazione del servizio di distribuzione della modulistica;

d) la Sda in più di due anni non ha voluto o saputo trovare idonee commesse esterne, limitandosi ad attività minori, come la distribuzione dei pochi materiali per l'«accorciafila» negli uffici postali (con ditta di trasporti e spesa stupefacente), il ritiro e la raccolta delle scatole da pacchi con criteri assolutamente non intelleggibili, una modesta attività di supporto al *call center* di Roma, peraltro estrinsecantesi nell'invio a Roma della masterizzazione dei reclami mediante corriere Sda (che così finisce per guadagnare anche sui reclami cagionati dai suoi stessi disservizi), ed altre marginali;

frattanto, è stato lasciato cadere anche qualche progetto che avrebbe potuto invertire la tendenza;

in questo momento ed a risultato di questa situazione, le 48 unità colpite da mobilità rischiano di finire fuori regione o, se non accettano, di essere licenziate, con l'alternativa di restarsene a casa per quanti hanno almeno 30 anni di servizio e rientrano nella graduatoria nazionale del cosiddetto fondo di solidarietà, tenendo presente che per il progetto di distribuzione dell'euro sono state distaccate 15 unità dal centro postale operativo di Perugia;

sono diffusi, tra i residui dipendenti, un marcato malcontento per la gestione del personale, con esplicite proteste su denunciate disparità di trattamento, e il sospetto che nelle applicazioni non siano privilegiati criteri di oggettività –:

se non sia giunto il momento, attraverso una fase di confronto trasparente e collegiale tra tutti i soggetti interessati e coinvolgibili del territorio, di chiarire tutti gli aspetti delle scelte, della conduzione, delle economicità, relativamente alla gestione Sda del Cenmat di Scanzano di Foligno, affinché la fisionomia privatistica aziendale, concepita per conquistare maggiore efficienza e trasparenza, non faccia schermo né realizzi contraddizioni rispetto ad interessi che sono pur sempre di interesse generale pubblico ed imperniati su una struttura che è costata miliardi e miliardi ai cittadini e ai lavoratori;

se a tal fine il Governo, nell'ambito dei suoi poteri di controllo, di tutela e di indirizzo, non intenda promuovere iniziative e sedi opportune di chiarificazione e di responsabile interlocuzione documentata;

se non ritenga il Governo di intervenire autorevolmente su Poste italiane spa, affinché vengano poste in chiaro le concrete intenzioni e prospettive per il futuro del centro di Scanzano e vengano assunti impegni stringenti per la corretta utilizzazione del personale dipendente, per il mantenimento in servizio locale dei lavoratori preesistenti e minacciati di mobilità, per la reintegrazione di idonei livelli occupazionali, correlati alla missione che Scanzano può e deve assolvere nel contesto riorganizzativo del servizio nazionale.

(2-00224) « Benedetti Valentini ».

(28 gennaio 2002)

(Sezione 3 – Sistema di assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio da parte della RAI)

C) Interrogazione

VOLONTÈ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

per l'assegnazione degli appalti di edizione e doppiaggio, la Rai adotta ormai da tempo il sistema della raccolta di offerte su invito;

in occasione di queste gare vengono convocate società diversissime tra loro quanto a dimensione, organizzazione e strutture;

non esiste un criterio di selezione e valutazione delle ditte iscritte all'albo dei fornitori della Rai, mentre nel passato lo stesso albo era suddiviso in categorie in funzione del volume del fatturato, del personale dipendente, della superficie dei locali nei quali si svolge l'attività e dei

mezzi tecnici a disposizione e, quindi, gli appalti venivano assegnati a fasce di importo dei contratti;

è da rilevare, altresì, che, nel nuovo sistema adottato dalla Rai, all'apertura delle buste non assiste nessun rappresentante delle imprese;

la Rai ha, inoltre, la facoltà di fare assegnazioni di edizioni « dirette », senza passare cioè per le gare, per quei lavori il cui preventivo non supera i 100 milioni di vecchie lire;

risulta all'interrogante che recentemente questo sistema sarebbe stato impiegato per assegnare direttamente cinque *film*, con un contratto separato per ogni *film*, ad una società di doppiaggio, in cui l'incarico di « capo edizione » è stato affidato ad un *ex* funzionario della Rai in pensione;

il rapporto tra imprese di edizione e lavoratori del settore (doppiatori, direttori del doppiaggio, dialoghetti e assistenti del doppiaggio) è regolato da un accordo nazionale sottoscritto con le organizzazioni sindacali, che impone, oltre al trattamento economico, una normativa che influisce fortemente sulla determinazione della produttività;

dal 2000, infine, la Rai, dopo aver trasformato alcuni studi di registrazione dedicati alla radiofonia in studi di doppiaggio, ha indetto delle gare solo per le prestazioni professionali, cui l'associazione che raccoglie gli operatori del settore ha deliberato di non partecipare —:

se non ritenga che il meccanismo della raccolta delle offerte, senza nessun tipo di selezione e senza tener conto di un minimo di omogeneità delle ditte partecipanti, nuoccia alla qualità del servizio e dei prodotti delle edizioni in lingua italiana di *film* e *televisione*, atteso che la realtà italiana in quel settore si è sempre caratterizzata per l'alta professionalità dei suoi operatori dal dopoguerra ad oggi e che tale esperienza è apprezzata in tutto il mondo;

se non ritenga che tale situazione possa esporre numerose aziende operanti nel settore del doppiaggio al pericolo di chiusura con conseguenti ricadute occupazionali negative;

se non ritenga quantomeno inopportuna l'assegnazione diretta di un appalto ad un *ex* funzionario della Rai;

quali iniziative intenda adottare a riguardo. (3-00309)

(15 ottobre 2001)

(Sezione 4 – Contratti tra la RAI e le società controllate da Bibi Ballandi)

D) Interrogazione

BUONTEMPO, BIONDI e RAISI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'imprenditore Bibi Ballandi, a capo di una cordata di società, produce, in regime di quasi esclusiva totalità, i programmi di varietà della Rai;

nonostante l'avvicinarsi dei direttori generali e dei consigli di amministrazione, il Ballandi ha mantenuto inalterata la completa gestione dei programmi d'intrattenimento dell'azienda;

risulta agli interroganti che, per l'assoluta mancanza di concorrenza, i costi dei programmi prodotti dal signor Ballandi sono vertiginosamente aumentati;

tutti i programmi di varietà musicale di Rai Uno sino alla primavera del 2002 sono stati appaltati al signor Ballandi, secondo quanto dichiarato, a Bologna, da uno dei direttori Rai durante la conferenza stampa del « Premio Italia »;

in due anni e mezzo Ballandi ha prodotto, per la Rai, oltre 200 programmi o puntate televisive e nel 2001 ha realizzato i seguenti programmi: « Capodanno 2001 », i programmi di Fiorello, di Celen-

tano, di Luttazzi e di Panariello, il « David di Donatello », « Sette per Uno » e « I Gladiatori »;

per il 2002 gli sono stati assegnati i seguenti programmi: i programmi di Dalla, di Fiorello, di Morandi e di Celentano, « Taratata » e « Spettacolo Estate 2002 da Mirabilandia »;

a giudizio degli interroganti, i fatti esposti determinano l'instaurarsi di una vera e propria posizione monopolistica o, comunque, dominante nel mercato —:

quali iniziative si intendano assumere per conoscere le ragioni per le quali i contratti per la realizzazione dei programmi di varietà siano stati nel corso degli ultimi anni conclusi prevalentemente con società controllate da Bibi Ballandi e se non ritenga che ciò abbia determinato l'inutilizzazione e, di fatto, l'emarginazione di preziose professionalità interne all'azienda di Stato, con conseguenze negative sull'efficienza e sull'economicità della gestione. (3-00378)

(5 novembre 2001)

(Sezione 5 – Oneri sostenuti dalla RAI per il ricorso al TAR contro la decisione di bloccare la cessione del 49 per cento di Raiway a Crown Castle)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

ad avviso dell'interrogante, la presidenza Rai di Roberto Zaccaria ha lasciato il penoso strascico di una tanto rabbiosa quanto infondata iniziativa giudiziale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio nei confronti del ministero delle comunicazioni;

la cessione del 49 per cento di Raiway all'americana Crown Castle per 409 milioni di euro è stata doverosamente sventata e dunque legittimamente impedita;

a questo punto è doveroso attivare tutte le procedure per far sì che i componenti del cessato consiglio di amministrazione della Rai provvedano al pagamento di tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per assecondare un'iniziativa totalmente priva di fondamento —:

se si ritenga sussistente la possibilità di far ricadere gli oneri sostenuti dalla Rai

per il ricorso avverso la decisione di bloccare la cessione del 49 per cento di *Raiway* a *Crown Castle* direttamente sui membri del precedente consiglio di amministrazione, in quanto si sarebbe fatto ricorso a legali esterni per una lite che, a parere dell'interrogante, si palesava come temeraria.

(3-00791)

(13 marzo 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO, IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE (1798)

(A.C. 1798 – Sezione 1)

**ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Indennità dei presidenti e gettone di presenza dei membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali*). – 1. Ai presidenti degli enti parco nazionali, di cui al Titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, compete un'indennità di funzione pari a quella corrisposta al presidente della provincia nel cui territorio ricade interamente il parco ovvero, qualora il parco si estenda in più province, che ricomprende la maggior parte della superficie dello stesso.

2. Ai membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali, qualora non godano di un migliore trattamento economico, compete un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri provinciali della provincia individuata ai sensi del comma 1.

3. I presidenti e gli altri membri dei consigli direttivi degli enti parco nazionali possono fruire dei permessi e dei benefici di cui agli articoli 79, 80, e 81 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I costi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono esclusivamente a carico degli enti parco senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. 01. Tagliatela.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – 1. È inquadrato nei ruoli del Ministero dell'Ambiente, conservando l'anzianità di qualifica posseduta, il personale delle Poste italiane s.p.a., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi di disposizioni normative successive all'istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento può essere effettuato anche in posizione soprannumeraria riassorbibile e con conseguente riduzione degli organici delle Poste italiane s.p.a.

3. L'inquadramento nei ruoli avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza, sulla base di apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quella dell'amministrazione statale, approvata con decreto di Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della presente legge.

8. 02. Mereu.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (*Disposizioni in materia di personale*). – 1. Il personale dell'Ente poste italiane S.p.A., il cui onere sia a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in posizione di comando presso

il medesimo Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, con decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data di immissione, nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. L'inquadramento nei ruoli del personale di cui al comma 1 avviene sulla base della qualifica posseduta nell'amministrazione di appartenenza e sulla base dell'apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche esistenti nell'ordinamento di appartenenza e quelle dell'amministrazione statale.

8. 01. Brusco.

(A.C. 1798 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sul testo alternativo all'articolo 3 Vianello, sugli emendamenti 3.2 Stradella, 3.51 e 3.52 Guido Dussin, 3.54 Vigni, 3.94 Lion, 3.120 Realacci, 3.117, 3.141 e 3.159 Vigni, 4.8 Vendola, 4.20 e 4.21 Vigni, 7.6 Foti 7.2 Parolo e sugli articoli aggiuntivi

4.01 Tagliatela, 7.07 Lupi, 8.01 Brusco e 8.02 Mereu, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1798 – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO
IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui ai commi 4 e 5, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura di cui al comma 4 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.

8. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA AMBIENTALE

ART. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e di testi unici in materia ambientale).

Sopprimerlo.

*1. 2. Vendola.

Sopprimerlo.

- *1. 29.** Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Nesi, Pappaterra, Lion.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e codici*). — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti:

a) a riordinare e coordinare, mediante la redazione di testi unici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) gestione dei rifiuti;
- 2) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- 3) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- 4) gestione delle aree protette;
- 5) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;

b) a disciplinare, integrare e ridefinire, anche mediante la redazione di codici, la disciplina legislativa in materia di:

- 1) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente e reati ambientali;
- 2) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- 3) tutela del mare e dell'ambiente marino nazionale;
- 4) strumenti economici, fiscali e finanziari per la tutela dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile;
- 5) bonifica dei siti inquinati;

c) alla definizione dei criteri direttivi e delle modalità da adottare per l'emanazione, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti

legislativi, dei necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali diretti alla definizione delle norme tecniche, individuando altresì, di intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 5. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

5. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La Commissione elegge tra i propri componenti il Presidente, due Vicepresidenti e due Segretari che insieme con il Presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si prov-

vede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce alle Camere.

6. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 4, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere della Commissione di cui al comma 5, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali modifiche, integrazioni e correzioni devono essere apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.

8. In caso di mancato rispetto dei termini per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti legislativi, il Governo decade dall'esercizio della delega.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Vianello.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: senza nuovi o maggiori oneri fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie:

a) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

b) gestione delle aree protette, conservazione del patrimonio floro-faunistico italiano;

c) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

d) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per la autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

e) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 definiscono i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è attribuita alle regioni e definendo i relativi criteri direttivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

4. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), per l'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma 6. Tale Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge.

6. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designa-